

APPROFONDIMENTO CIVILE

Lavoro: Cass., sez. lav., ord. n. 4084/2025 conferma la responsabilità del datore di lavoro

Data pubblicazione:	30/06/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Con l'**ordinanza n. 4084/2025**, la **Corte di Cassazione (Sezione Lavoro)** ha confermato la responsabilità di ABB Spa per il decesso di un lavoratore causato da mesotelioma pleurico, conseguente a un'esposizione ultratrentennale ad amianto. Il lavoratore, impiegato come tubista manutentore tra il 1963 e il 1994, operava in ambienti ad alto rischio senza che l'azienda adottasse misure di protezione.

La Corte ha ribadito due principi fondamentali:

1. Nesso causale: basta che l'esposizione lavorativa sia una delle concause della malattia, anche se non esclusiva. **2. Doveri di prevenzione:** il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le cautele conosciute e tecnicamente possibili, anche prima della messa al bando dell'amianto.

La **responsabilità civile del datore** non deriva dall'attività pericolosa in sé, ma dall'omissione colposa delle misure di sicurezza. La sentenza valorizza il **principio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile" previsto dall'art. 2087 c.c.** e ribadisce che già le norme vigenti negli anni '60-'80 (**D.P.R. 303/1956**) imponevano cautele adeguate contro le polveri nocive, incluse quelle invisibili dell'amianto.

Per la **Cassazione**, non rileva che l'attività si svolgesse per conto terzi (**appalto**): la responsabilità per la salute dei lavoratori resta in capo al datore.

Questa decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale che amplia la **tutela per le malattie professionali** e rafforza l'obbligo di vigilanza attiva e informata del datore di lavoro.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno